



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **17 Dicembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NEW YORK UNO SAS in concordato preventivo**, al fine di esperire la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 propedeutico all'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Stefano Molino, giusta procura speciale agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL Naz.le Alfredo Magnifico su delega agli atti del Ministero.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- La **NEW YORK UNO SAS** (d'ora in poi Società) sulla base di separati accordi, sottoscritti in sede ministeriale il 20.06.2013, ha già fatto istanza per vedersi riconoscere il beneficio sia della "Cigs per cessazione di attività" a favore di n. 106 dipendenti per il periodo di 12 mesi (dal 03.06.2013 al 02.06.2014), sia della Cig in deroga a favore di n. 14 lavoratori con contratto di Apprendistato per il periodo dal 03.06.2013 al 02.12.2013;
- con nota del 21.11.2013 (Prot. n. 32/0025258/MA003.A001 del 02.12.13) la Società ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, previa integrazione dell'istanza, con nota del 12.12.2013 (Prot. n. 32/0026265/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- la Società, come sopra rappresentata, dichiara che in data 13.12.2013 è stata ammessa al concordato preventivo con continuazione dell'attività acquisendo l'attuale nomenclatura di **NEW YORK UNO SAS in concordato preventivo**;
- nel corso del presente incontro la Società, ha evidenziato la necessità di proseguire con l'utilizzo della Cig in deroga per i lavoratori inquadrati con contratto di Apprendistato. Ciò al fine non solo di evitare disparità di trattamento rispetto ai dipendenti destinatari della Cassa integrazione guadagni Straordinaria cd. a regime, ma anche al fine di completare la realizzazione del piano di gestione degli esuberi, delineato negli accordi del 20.06.2013 e che ha già portato, per quanto riguarda la platea dei lavoratori "apprendisti" risultati di misura. La Società ha difatti richiesto la prosecuzione della Cig in deroga a favore di soli n. 7 Apprendisti distribuiti tra le sedi di seguito indicate;

- in esito a quanto narrato, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere, per i suddetti lavoratori, allo strumento della Cig in deroga almeno fino al 31.12.2013, data la disponibilità delle risorse su base annuale;

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

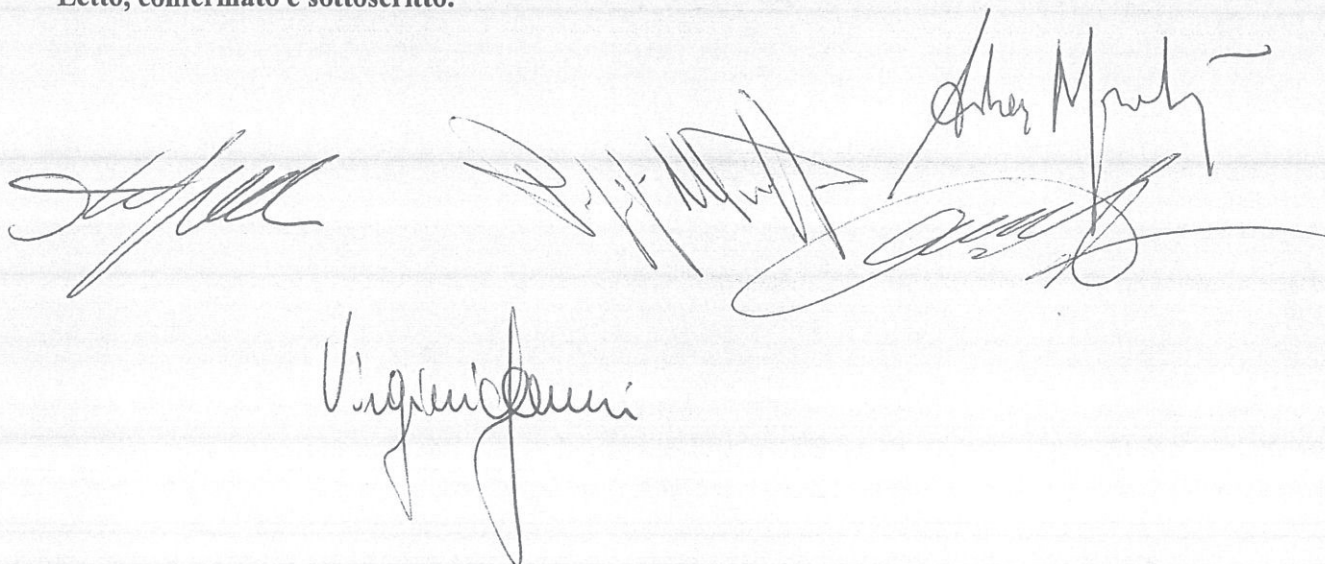
1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 03.12.13 e sino al 31.12.13, con riguardo ad un numero massimo di **7 lavoratori** con contratto di apprendistato, come di seguito specificato:
 - n. 1 occupato presso il punto vendita di Foiano della Chiana,
 - n. 2 (di cui n. 1 Part time al 75%) occupato presso il punto vendita di Vigliano Biellese,
 - n. 1 occupato presso il punto vendita di Misterbianco,
 - n. 1 occupato presso il punto vendita di Campi Bisenzio,
 - n. 1 occupato presso il punto vendita di Parona,
 - n. 1 occupato presso il punto vendita di Leini.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig fino ad un massimo delle zero ore stante la progressiva chiusura dei punti vendita.
3. La Società stante la crisi di liquidità patita richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale;
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
7. La Società, sul punto n. 6 del p.v., dichiara che procederà all'inoltro della suddetta istanza agli uffici competenti non prima di aver ricevuto dall'Autorità Giudiziaria una formale autorizzazione in tal

senso. A tal fine sottoporrà il presente verbale alla supervisione del Commissario Giudiziale nominato che relazionerà, per i suddetti fini, all'Autorità Giudiziale competente.

8. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Toscana, Sicilia, Piemonte e Lombardia ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.



Four handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and cursive. The signature on the far right is the most legible, appearing to read "Antonio M...". Below the main group of signatures, there is a single, larger signature that appears to read "Vignone".